



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

DECRETO EX ART. 70 CCI

IL GIUDICE dott. Bruno Casciarri

Visto il ricorso depositato il 25-02-2025 da

SILVESTRO GIARDINA, nato a Palermo (PA) il 25/03/1981, C.F.: GRDSVS81C25G273U, residente a Silea (TV), Via Giuseppe Verdi, 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Moscon (C.F. MSCMHL66A44L407X) del Foro di Treviso tramite l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV)
per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma 4 CCI;

Rilevato che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che Giardina è residente a Silea (TV);
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. art. 67 comma 2 CCI;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;

Ritenuto che:

- ricorrono le condizioni di ammissibilità della proposta e del piano;
- debbano essere disposte le misure richieste della sospensione e quindi il divieto di

intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio del ricorrente, in quanto non coerenti con il piano proposto e in violazione della *par condicio creditorum*;

- il debitore debba essere autorizzato a norma dell'art. 67 co. 5 CCI a proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario, che risulta in regolare ammortamento; ritenuta l'ammissibilità del ricorso e del piano;

PQM

Visto l'art. 70 CCI

ordina la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale a norma dell'art. 70 comma 1 CCI della proposta e del piano e la comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC.

Con avviso che i creditori nei 20 giorni successivi possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

ordina all'OCC, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:

- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

Visto l'art. 70 co. 4 CCI

fa divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore.

Visto l'art. 67 co. 5 CCI

autorizza il ricorrente a proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario in corso con BNL, che risulta in regolare ammortamento

Treviso, lì 5 marzo 2025

IL GIUDICE

Bruno Casciarri